



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1334

Delega al Governo per l'introduzione dell'educazione alla relazione e ai sentimenti nelle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado

16/02/2026 - 23:06

Indice

1. DDL S. 1334 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1334	5
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	13
1.3.2.1.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 258(ant.) del 22/10/2025	14
1.3.2.1.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 259(pom.) del 28/10/2025	21
1.3.2.1.3. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 275(pom.) del 03/02/2026	33
1.3.2.1.4. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 156(pom.) del 10/02/2026	48
1.3.2.1.5. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 278(pom.) dell'11/02/2026	49

1. DDL S. 1334 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1334

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Delega al Governo per l'introduzione dell'educazione alla relazione e ai sentimenti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Iter

22 ottobre 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1334 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[Vincenza Aloisio \(M5S\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Mario Turco \(M5S\)](#) (aggiunge firma in data 3 aprile 2025)

[Luca Pirondini \(M5S\)](#) (aggiunge firma in data 3 aprile 2025)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **27 dicembre 2024**; annunciato nella seduta n. 257 del 27 dicembre 2024.

Classificazione TESEO

SCUOLA, EDUCAZIONE, SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA'

[Articoli](#)

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), GOVERNO (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), VIOLENZA E MINACCE (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Art.1), ORARIO (Art.2), ABBANDONO SCOLASTICO (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Carmela Bucalo \(FdI\)](#) (dato conto della nomina il 22 ottobre 2025).

Assegnazione

Assegnato alla **7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**
in sede referente il 5 febbraio 2025. Annuncio nella seduta n. 270 del 5 febbraio 2025.
Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 10^a
(Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1334

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1334

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALOISIO , TURCO e PIRONDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 2024

Delega al Governo per l'introduzione dell'educazione alla relazione e ai sentimenti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Onorevoli Senatori. - Viviamo in un'epoca caratterizzata dal perdurare di alcuni effetti generati dall'emergenza da Covid-19, nonché dall'intensificarsi dei conflitti bellici, al netto di una crisi economica che grava sempre più su gran parte dei cittadini, con un disagio crescente per i nostri giovani, costantemente bombardati da stimoli esterni e sottoposti a sollecitazioni d'ogni genere e pressioni sociali.

Al manifestarsi di sfide educative sempre più cogenti nella vita quotidiana, noi riteniamo che si renda necessario introdurre l'« educazione alla relazione e ai sentimenti » nelle scuole quale strumento essenziale per aiutare gli studenti a comprendersi, a comprendere i propri compagni e ad affrontare la complessità della vita. Infatti le relazioni interpersonali tra i membri della specie umana abbracciano - sia da un punto di vista etico sia scientifico - emozioni e sentimenti, tenendo presente, come sostenuto da Zygmunt Bauman, che « Le emozioni passano, i sentimenti vanno coltivati ».

Le emozioni primarie (gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto e sorpresa) sono presenti in tutti i mammiferi, mentre negli esseri umani le emozioni primarie si mescolano dando origine a emozioni più complesse, chiamate emozioni secondarie, o sociali, come il senso di colpa, l'invidia e la vergogna, che risentono dei condizionamenti culturali dell'ambiente sociale in cui si vive.

Occorre una formazione che aiuti i bambini e gli adulti a riconoscere le forze che realmente li muovono (emozioni, istinti, e così via), forze che altrimenti rimangono loro sconosciute, per cui fanno risalire le proprie azioni a forze motrici false o apparenti.

Si tratta di un approccio pedagogico-didattico che mira a conoscere meglio sia la vita interiore, il proprio mondo interno, sia, parimenti, quello esterno: che mira cioè a insegnare le competenze empatico-relazionali necessarie per comprendere ed esprimere i propri sentimenti e, di conseguenza, comprendere, evidenziare e rendere coscienti al meglio le proprie emozioni, verbalizzandole, chiamandole con il loro nome, in modo sano ed efficace, al fine di condurre una vita affettivamente più ricca e significativa.

Attraverso l'educazione alle relazioni, infatti, gli studenti imparano a sviluppare l'empatia necessaria a comprendere le emozioni e i sentimenti altrui, a mettersi nei panni dell'altro e, di conseguenza, a costruire relazioni più positive e a gestire in modo costruttivo i conflitti. Simili competenze sono fondamentali per il successo, non solo nella vita personale, ma anche nella sfera accademica e professionale. Pertanto, introdurre l'educazione a relazioni affettivamente più ricche nelle scuole italiane apporterebbe numerosi benefici.

In particolare, tali attività, condotte da educatori esperti, non devono riguardare solo l'insegnamento di competenze tecniche, ma concentrarsi anche sull'equilibrio della mente e del cuore. Perciò, le istituzioni hanno il dovere civico e morale di fornire agli studenti gli strumenti per conoscere, comprendere la realtà e comunicare i sentimenti delle proprie emozioni in modo sano ed empatico. Più specificamente, quanto in oggetto è argomento di crescente interesse in tutto il mondo e numerosi

Paesi europei hanno già adottato metodologie diverse per integrare il loro sistema educativo. Gli approcci specifici all'educazione emotiva possono variare da Paese a Paese, perché sono il risultato di un processo culturale legato a usi e costumi.

Questi approcci includono la formazione dei docenti di tutte le diverse discipline, indispensabile per migliorare l'approccio didattico nell'ambito dell'educazione emotiva, soprattutto in epoca post-pandemica.

Inoltre, occorre conferire all'educazione alla relazione e ai sentimenti carattere di disciplina di area umanistica « trasversale », nei termini ora descritti, tale da rientrare a pieno titolo nel *curriculum* scolastico, affinché - all'interno del gruppo classe o in un determinato contesto, sia esso ridotto o allargato - si possano utilizzare con profitto materiali didattici dedicati (film, teatri, laboratori, seminari, gruppi di narrazione e di educazione reciproca) e organizzare attività pratiche, incoraggiando la partecipazione attiva degli studenti, in un confronto tra pari e senza pregiudizi o banalizzazioni.

Promuovere il benessere affettivo-relazionale degli studenti non solo migliora lo sviluppo individuale, ma contribuisce anche a creare un ambiente scolastico più inclusivo e coinvolgente. In generale, i Paesi europei che hanno adottato l'educazione emotiva nelle scuole hanno riscontrato sicuri benefici e un aumento del benessere personale complessivo.

Sotto questo profilo, i Paesi Bassi sono considerati pionieri nell'implementazione dell'educazione emotiva nelle scuole. Più specificamente, quest'ultima è considerata parte integrante del *curriculum* nazionale: gli studenti partecipano a lezioni strutturate che affrontano argomenti come lo sviluppo e il ruolo delle emozioni primarie e di quelle secondarie (sociali) nella filogenesi e ontogenesi dei membri della specie umana, la resistenza a forti emozioni negative, la comunicazione efficace per coltivare sentimenti positivi ai fini dello sviluppo di una coscienza di specie.

Gli insegnanti sono formati in modo specifico, con una preparazione mirata, e vengono utilizzati materiali didattici dedicati.

Analogamente, anche la Svezia ha adottato l'educazione emotiva come parte del proprio *curriculum* scolastico, laddove l'obiettivo è sviluppare negli studenti una maggiore consapevolezza delle proprie e altrui emozioni. Vengono utilizzati metodi interattivi, come i gruppi di ricerca e intervento, gruppi di narrazione e di autoeducazione reciproca permanente.

Per quanto concerne la Finlandia, invece, notoriamente celebrata per la qualità della formazione, l'educazione emotiva è stata integrata nelle scuole. Invece di lezioni formali, si predilige la « creazione » di un ambiente scolastico. Soprattutto tutti i docenti devono condividere le proprie emozioni mettendosi in discussione e ponendo la propria esperienza al servizio del gruppo. Gli studenti apprendono l'empatia e la gestione delle emozioni attraverso esperienze pratiche e progetti di gruppo. Nel Regno Unito l'educazione emotiva è chiamata PSHE (*Personal, Social, Health and Economic Education*). Quest'ambito di apprendimento copre una vasta gamma di argomenti, tra cui la salute mentale, le relazioni interpersonali e la consapevolezza emotiva. Gli studenti partecipano a lezioni strutturate e discussioni guidate e vengono incoraggiati a esplorare e riflettere sulle proprie emozioni. È importante sottolineare che queste rappresentano solo alcune fra le esperienze di Paesi europei nell'implementazione dell'educazione emotiva nelle scuole.

Molti altri Paesi europei, come la Norvegia, la Danimarca, la Germania e la Spagna, stanno lavorando attivamente per integrare l'educazione emotiva nel proprio sistema educativo. In generale, i Paesi europei che hanno adottato l'educazione emotiva nelle scuole hanno riscontrato benefici, come, in rapida sintesi, un miglioramento dei rapporti interpersonali, una diminuzione dei comportamenti problematici degli studenti, una maggiore consapevolezza di sé e degli altri, una migliore gestione dello stress e un aumento del benessere emotivo complessivo degli studenti. Inoltre, l'educazione emotiva viene spesso correlata a una maggiore motivazione e successo accademico degli studenti. Ed è piuttosto singolare che, in un Paese come l'Italia dove ogni giorno avviene un femminicidio, uno stupro, un episodio odioso di bullismo (o, da ultimo, sempre più frequentemente, come riporta la cronaca nera, un omicidio tra minorenni armati di pistola), non si riesca a promuovere l'educazione alla relazione e ai sentimenti nelle scuole, ovvero - come sin qui descritto - tutto ciò che possa aiutare i ragazzi a una presa di coscienza consapevole, a una cittadinanza responsabile, condivisa e solidale, alla

capacità di sapersi relazionare con l'altro da sé.

Questo significa che, quando si insegna ai nostri giovani ad affrontare le sfide affettivo-relazionali si costruiscono le basi per una società partecipata, solidale e rispettosa dell'altro, perché l'empatia e la comprensione reciproca devono tornare a essere elementi centrali nel nostro villaggio globale. Ma anche, e soprattutto, per non passare con indifferenza attraverso i giorni della nostra vita.

È necessaria una collaborazione stretta e sinergica tra scuole, famiglie e comunità per garantire che l'educazione alle relazioni empatiche sia integrata in modo efficace nel sistema educativo, quale risultato dell'interazione tra il mondo scolastico e la vita quotidiana. Inoltre, si rende altresì necessario fornire un supporto pedagogico specifico per la formazione degli insegnanti affinché possano integrare e perfezionare efficacemente questi insegnamenti nel tessuto scolastico ed evitare con cura l'etichettamento e la semplificazione marginalizzante, nonché il rispetto della *privacy* dei minori coinvolti.

Ricordiamoci che tutte le attività terapeutiche, in quanto interventi sanitari, sono sottoposte alle normative nazionali, che ne prevedono i consensi degli interessati e le autorizzazioni dei genitori o tutori.

Più in dettaglio:

con l'articolo 1 si delega l'Esecutivo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per l'introduzione dell'educazione alle relazioni empatiche nelle scuole;

l'articolo 2 stabilisce principi e criteri direttivi della delega. In particolare, il Governo è delegato a implementare l'educazione alle relazioni e ai sentimenti nelle scuole italiane, anche attraverso l'istituzione di un fondo per l'aggiornamento degli insegnanti affinché siano in grado di insegnare competenze emotive e sociali ai loro studenti;

l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie relative alla delega, mentre gli articoli 4 e 5 recano la clausola di salvaguardia e l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità della delega)

1. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possa determinare comportamenti a rischio, quali bullismo, cyberbullismo o qualsiasi forma di prevaricazione, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, favorendo il pieno sviluppo della persona umana attraverso l'educazione al reciproco rispetto, all'empatia e alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi volti a introdurre l'educazione alla relazione e ai sentimenti nelle scuole, quale disciplina curricolare obbligatoria affinché, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione, le istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado possano, in particolare:

- a) promuovere progetti-obiettivo specifici, ovvero percorsi formativi che volgano a un corretto sviluppo degli affetti, delle emozioni e dell'intelligenza relazionale ed empatica;
- b) usufruire di un incremento del monte ore scolastico, pari ad almeno un'ora settimanale, finalizzato all'insegnamento frontale dell'educazione alla relazione e ai sentimenti da coltivare;
- c) avvalersi di un fondo da istituire per l'aggiornamento del corpo docente, per valorizzare e raffinare le competenze necessarie per l'insegnamento dell'educazione alla relazione e ai sentimenti nonché per promuovere sperimentazioni di nuove competenze culturali e trasversali rivolte al gruppo classe.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con gli altri Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza

unificata, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, a seguito dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari, qualora non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della diffidenza dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora, anche a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, il Governo non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali e si avvale del supporto dell'Unione delle province d'Italia, dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Associazione nazionale comuni isole minori, sentite le associazioni di categoria direttamente interessate.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2 e con la procedura di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi della delega)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) implementare l'educazione alla relazione e ai sentimenti nelle istituzioni scolastiche italiane d'ogni ordine e grado, quale approccio didattico finalizzato a fornire agli studenti le competenze necessarie per comprendere, esprimere e comunicare i sentimenti e le proprie emozioni in modo sano ed efficace, nonché per favorire lo sviluppo interpersonale e relazionale;
- b) aumentare il monte ore scolastico nella misura di un'ora aggiuntiva settimanale da utilizzare per l'introduzione dell'educazione alla relazione e ai sentimenti, quale disciplina curricolare senza valutazioni formali o in termini di voto;
- c) disciplinare l'introduzione dell'educazione alla relazione e ai sentimenti, sulla base delle migliori pratiche adottate dagli Stati membri dell'Unione europea e provvedere al coordinamento delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea;
- d) promuovere e sostenere attività didattiche aggregative, quali laboratori teatrali, dibattiti, gruppi di ricerca e intervento, gruppi di narrazione e di ascolto, al fine di identificare e condividere le emozioni;
- e) promuovere gruppi di lettura, eventi dedicati alla lettura ad alta voce di testi letterari e cineforum, coinvolgendo gli studenti in attività pratiche e incoraggiando la loro partecipazione attiva;
- f) prevedere che il riparto delle risorse stanziate tenga conto dei tassi di abbandono scolastico e di povertà educativa relativi alle singole aree o regioni;

g) provvedere, mediante l'istituzione di un apposito fondo:

- 1) all'aggiornamento o alla formazione continua del corpo docente;
- 2) al supporto alle istituzioni scolastiche per la formazione di cui al numero 1), nonché all'affiancamento al corpo docente del pedagogista e dell'educatore professionale socio-pedagogico, ai sensi dell'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- 3) a un'equa retribuzione per l'insegnamento dell'educazione alla relazione e ai sentimenti;
- 4) al finanziamento di attività educative e pedagogiche collaterali guidate da pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici, strettamente connesse all'insegnamento di educazione alla relazione e ai sentimenti.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 4.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58768

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 258(ant.) del 22/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7[^] Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2025
258^a Seduta
Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(943) DE CRISTOFARO e altri. - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole

(294) Cecilia D'ELIA e altri. - Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione

(579) Giulia COSENZA. - Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio

(979) Alessandra MAIORINO e altri. - Disposizioni finalizzate all'introduzione di percorsi di educazione all'affettività e di educazione sessuale nell'ambito del sistema nazionale di istruzione

(1064) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifica alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dell'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica

(1334) Vincenza ALOISIO e altri. - Delega al Governo per l'introduzione dell'educazione alla relazione e ai sentimenti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

(1394) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione sentimentale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali, private e paritarie

(1664) MARTI. - Disposizioni per la promozione della formazione del personale docente in materia di educazione al rispetto e alle relazioni

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 943, 294, 579, 979, 1064, 1394 e 1664; congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1334 e rinvio)

La PRESIDENTE comunica che a norma dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, i disegni di legge nn. 943, 294, 579, 979, 1064 e 1394, già assegnati in sede redigente, sono stati rimessi alla sede referente, su richiesta dei senatori Cecilia D'Elia, Crisanti, Vincenza Rando, Verducci e Daniela Sbrollini. Propone che venga data per acquisita la discussione finora svolta in sede redigente.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

La relatrice BUCALO (FdI) riferisce sul disegno di legge in titolo, soffermandosi innanzitutto sull'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale la finalità del provvedimento è prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possa determinare comportamenti a rischio, quali bullismo, cyberbullismo o qualsiasi forma di

prevaricazione, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, favorendo il pieno sviluppo della persona umana attraverso l'educazione al reciproco rispetto, all'empatia e alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.

Specifica che, a tal fine, l'articolo in commento delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della provvedimento in esame, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi volti a introdurre l'educazione alla relazione e ai sentimenti nelle scuole, quale disciplina curricolare obbligatoria affinché, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione, le istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado possano, in particolare: promuovere progetti-obiettivo specifici, ovvero percorsi formativi che volgano a un corretto sviluppo degli affetti, delle emozioni e dell'intelligenza relazionale ed empatica; usufruire di un incremento del monte ore scolastico, pari ad almeno un'ora settimanale, finalizzato all'insegnamento frontale dell'educazione alla relazione e ai sentimenti da coltivare; avvalersi di un fondo da istituire per l'aggiornamento del corpo docente, per valorizzare e raffinare le competenze necessarie per l'insegnamento dell'educazione alla relazione e ai sentimenti nonché per promuovere sperimentazioni di nuove competenze culturali e trasversali rivolte al gruppo classe.

Passa indi a dar conto del comma 2 del medesimo articolo 1, che disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi, prevedendo, tra l'altro, che essi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con gli altri Ministri competenti per materia. Menziona poi il comma 3 dell'articolo in commento, ai sensi del quale il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali e si avvale del supporto dell'Unione delle province d'Italia, dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Associazione nazionale comuni isole minori, sentite le associazioni di categoria direttamente interessate.

Fa cenno, infine, al comma 4 dell'articolo 1, che disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, che definisce i principi e i criteri direttivi, tra i quali: l'implementazione dell'educazione alla relazione e ai sentimenti, quale approccio didattico finalizzato a fornire agli studenti le competenze necessarie per comprendere e comunicare sentimenti ed emozioni in modo sano ed efficace, nonché per favorire lo sviluppo interpersonale e relazionale; l'incremento del monte ore scolastico nella misura di un'ora aggiuntiva settimanale, da utilizzare per l'introduzione dell'educazione alla relazione e ai sentimenti, quale disciplina curricolare senza valutazioni formali o in termini di voto; il sostegno di attività didattiche aggregative, quali laboratori teatrali, dibattiti, gruppi di ricerca e intervento, gruppi di narrazione e di ascolto, intese a identificare e condividere le emozioni; la promozione di gruppi di lettura, eventi dedicati alla lettura ad alta voce di testi letterari e cineforum; la previsione che il riparto delle risorse stanziate tenga conto dei tassi di abbandono scolastico e di povertà educativa relativi alle singole aree o regioni.

Tra i principi e i criteri direttivi è prevista anche l'istituzione di un apposito fondo, destinato a provvedere: all'aggiornamento o alla formazione continua del corpo docente; al supporto alle istituzioni scolastiche per la formazione, nonché all'affiancamento al corpo docente del pedagogista e dell'educatore professionale socio-pedagogico; a un'equa retribuzione per l'insegnamento dell'educazione alla relazione e ai sentimenti; al finanziamento di attività educative e pedagogiche collaterali, guidate da pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici, strettamente connesse all'insegnamento dell'educazione relazionale.

Menziona, quindi, gli articoli 3, recante disposizioni finanziarie, e 4, che reca la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni del provvedimento in esame e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Fa riferimento, infine, all'articolo 5, che disciplina l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

In ragione dell'affinità di contenuto, propone di congiungere l'esame del disegno di legge appena illustrato con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 943, 294, 579, 979, 1064, 1394 e 1664.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 15 ottobre.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione affari costituzionali si è espressa sugli emendamenti approvati con un parere di tenore non ostativo e che il relatore ha presentato l'emendamento di coordinamento, coord. 1, pubblicato in allegato.

Il Coord. 1 è posto ai voti e approvato.

La PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del conferimento del mandato al relatore.

Il senatore PIRONDINI (M5S), nel preannunciare il voto contrario della propria parte politica, esprime un giudizio fortemente critico nei confronti del provvedimento, stigmatizzando la mancata disponibilità ad accogliere gli emendamenti presentati dalle forze di opposizione, che avrebbero sensibilmente migliorato il testo. Dopo aver ricordato che l'indisponibilità si è manifestata persino nei confronti di ordini del giorno della propria parte politica, conclude ribadendo la contrarietà alla riforma del sistema di reclutamento del personale ricercatore docente universitario proposta dal disegno di legge in esame.

La senatrice RANDO (PD-IDP), nel dichiarare di condividere le considerazioni appena svolte, preannuncia il voto contrario del Gruppo del Partito democratico, deplorando a sua volta l'incapacità del Governo e della maggioranza di accogliere le proposte dei Gruppi di opposizione.

Ha indi incidentalmente la parola il senatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE), il quale tiene a precisare che le rilevanti modifiche introdotte rispetto al provvedimento trasmesso dal Governo sono state apportate in esito alle indicazioni emerse in sede di Comitato ristretto, nell'ambito del quale ricorda che è stato ampiamente valorizzato il contributo delle forze di opposizione. Dopo aver richiamato alcuni interventi qualificanti, quali quelli relativi alla composizione delle commissioni di esame e alla mobilità del personale ricercatore e docente, che hanno fatto tesoro delle conclusioni del Comitato ristretto, fa presente che l'attività istruttoria in Commissione ha consentito un indiscutibile miglioramento del testo ora in votazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Occhiuto a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (n. 304)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre.

La PRESIDENTE comunica che nella giornata di ieri si è svolto un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in titolo e avverte che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere trasmesse successivamente.

Prende atto la Commissione.

In discussione generale interviene il senatore CRISANTI (PD-IDP), il quale esprime un giudizio

fortemente critico nei confronti del provvedimento in titolo, deplorando che esso mina l'indipendenza della valutazione della ricerca, ponendo l'ANVUR sotto l'egida ministeriale. Al riguardo, giudica emblematiche le disposizioni che demandano al Ministro la definizione delle linee guida di indirizzo dell'Agenzia, nonché la designazione dei componenti del Consiglio direttivo e del Presidente.

Richiama indi il parere reso dal Consiglio di Stato sull'atto in esame, in cui emerge una valutazione critica in ordine alla lesione dell'indipendenza dell'Agenzia, di cui auspica che si tenga conto in sede di espressione del parere da parte della Commissione.

Ribadisce che la propria parte politica ritiene imprescindibile mantenere l'attuale indipendenza dell'Agenzia, nell'ottica di una valutazione trasparente delle strutture universitarie al fine di valorizzare le eccellenze, anche in sede di ripartizione della quota premiale del Fondo per il finanziamento ordinario degli Atenei.

Censura conclusivamente la volontà di scardinare l'Agenzia, che rappresenta da anni - a suo giudizio - uno dei principali pilastri della qualità del sistema accademico italiano.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Puglia (n. 325)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Friuli Venezia Giulia (n. 326)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

La senatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) riferisce sugli atti del Governo, sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il parere. Specifica che essi recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alle regioni Puglia (A.G. 325) e Friuli Venezia Giulia (A.G. 326). Ricorda che si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2014 nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Evidenzia, in primo luogo, che gli schemi di decreto in esame, corredati dai relativi allegati, concernono le richieste di rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, del decreto ministeriale del 18 luglio 2022, con il quale è stato approvato il programma finanziato, per le annualità 2022-2024, nell'ambito del Fondo per la tutela del patrimonio culturale.

Quanto all'Atto del Governo n. 325, sottolinea che la proposta di rimodulazione, di iniziativa dell'ex Segretariato Regionale per la Puglia, prevede di destinare parte delle risorse originariamente assegnate all'intervento denominato "Intervento di recupero e restauro della chiesa di San Giovanni evangelista a San Cesario di Lecce" a favore dell'intervento denominato "Progetto di consolidamento e restauro della chiesa di Santa Maria delle Grazie", per un importo complessivo oggetto di rimodulazione pari a 146.000 euro a valere sull'annualità finanziaria 2024.

Al riguardo, segnala che entrambi gli interventi interessati dalla proposta di rimodulazione hanno subito una riduzione dell'importo complessivo originariamente approvato. In particolare, l'intervento oggetto di riduzione era originariamente finanziato per un importo complessivo pari a 250.000 euro, successivamente ridottosi di un importo pari a 104.000 euro, e l'intervento beneficiario della proposta di rimodulazione era originariamente finanziato per un importo complessivo pari a 500.000 euro, successivamente ridottosi di un importo pari a 350.000 euro.

Stanti le riduzioni degli importi sopra indicate, - prosegue la relatrice - l'ex Segretariato Regionale per la Puglia ha ritenuto necessario formulare la richiesta di rimodulazione in oggetto valutando come prioritaria la realizzazione dell'intervento avente ad oggetto la Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

La Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha sottoposto la proposta di rimodulazione ai Comitati tecnico-scientifici per le Belle Arti e per il Paesaggio che hanno espresso parere favorevole alla rimodulazione.

Passa, quindi, a dar conto dell'Atto del Governo n. 326, in riferimento al quale segnala che l'ex

Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha fatto propria la richiesta presentata dalla Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste, che prevede di destinare parte delle risorse originariamente assegnate all'intervento denominato "Sostituzione gronde pluviali e caldaie", avente ad oggetto la medesima biblioteca, a favore dell'intervento denominato "Manutenzione ordinaria e straordinaria di conservazione dell'immobile e realizzazione di superamento barriere architettoniche, cognitive e sensoriali" a beneficio della stessa biblioteca per un importo complessivo oggetto di rimodulazione pari a 100.000 euro a valere sull'annualità finanziaria 2024.

Al riguardo, all'intervento oggetto di riduzione era stato originariamente assegnato un finanziamento pari a 252.000 euro, successivamente ridottosi di un importo pari a 60.000 euro.

La Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste ha ritenuto necessario formulare la richiesta di rimodulazione in oggetto valutando come prioritaria la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di conservazione dell'immobile sede della Biblioteca medesima anche finalizzati al superamento barriere architettoniche, cognitive e sensoriali, che non hanno trovato completa copertura con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tenuto anche conto che le risorse disponibili per la realizzazione dell'intervento denominato "Sostituzione gronde pluviali e caldaie" non risultano comunque sufficienti a garantirne la realizzazione.

Conclude informando che la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali ha sottoposto la proposta di rimodulazione al Comitato tecnico-scientifico per le Biblioteche e gli Istituti Culturali, che ha espresso parere favorevole alla rimodulazione.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale congiunta, preso atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole su entrambi gli atti del Governo.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà separatamente alla votazione di ciascuna delle proposte di parere favorevole.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 325, posta ai voti, è accolta dalla Commissione.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 326, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e accolta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, stante l'andamento dei lavori e apprezzate le circostanze, le sedute già convocate alle ore 14,15 di oggi e alle ore 9,30 di domani, giovedì 23 ottobre, non avranno luogo. Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

[N. 1518](#)

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 1:

al comma 1-bis, introdotto dagli identici emendamenti 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2), al capoverso Art. 17-bis:

al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «al gruppo» inserire le seguenti: «scientifico-disciplinare» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, documentati con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3», e, al terzo periodo, sostituire le parole: «sul sito» con le seguenti: «nel sito internet»;

al comma 4, sostituire la parola: «docenti» con la seguente: «professori»;

alla rubrica, sostituire la parola: «Elenchi» con la seguente: «Liste»;

al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

al numero 1-bis), introdotto dall'emendamento 1.42 (testo 2), al capoverso a-bis), sostituire le parole: «curriculum vitae» con la seguente: «curriculum»;

al numero 3), come sostituito dagli identici emendamenti 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2):

al capoverso b-bis), numero 3), sostituire le parole: «è in ogni caso è assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione» con le seguenti: «almeno due componenti» e aggiungere in fine la seguente parola: «settore»;

al capoverso b-ter):

all'alinea, sostituire le parole: «i criteri di cui alla medesima sono integrati dai seguenti» con le seguenti: «integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i seguenti»;

al numero 1), sostituire le parole: «il numero complessivo dei componenti della commissione è pari a tre» con le seguenti: «tre componenti», le parole: «è individuato» con la seguente: «individuato», nonché le parole: «sono sorteggiati» con la seguente: «sorteggiati»;

al numero 2), sostituire le parole: «non possono far parte delle commissioni i» con le seguenti: «esclusione dei», nonché le parole: «sono già stati» con le seguenti: «sono stati»;

al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

al numero 1-bis), introdotto dall'emendamento 1.42 (testo 2), al capoverso a-bis), sostituire le parole: «curriculum vitae» con la seguente: «curriculum»;

al numero 2), come sostituito dagli identici emendamenti 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2), al capoverso b-bis):

al numero 1), sostituire le parole: «di cui alla lettera b» con le seguenti: «di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b»;

al numero 2), sostituire la parola: «relativa» con la seguente: «relative»;

al numero 3), sostituire le parole: «è in ogni caso assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione» con le seguenti: «almeno due componenti» e aggiungere in fine la seguente parola: «settore»;

al comma 3-bis, introdotto dagli identici emendamenti 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2), sostituire le parole: «come introdotto dalla presente legge» con le seguenti: «introdotto dal comma 1-bis del presente articolo», dopo le parole: «del medesimo articolo» inserire le seguenti: «17-bis» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, introdotte rispettivamente dai commi 2 e 3 del presente articolo»;

al comma 3-ter, introdotto dall'emendamento 1.93 (testo 2), sostituire le parole: «dell'Università di Bolzano» con le seguenti: «della Libera università di Bolzano» e dopo le parole: «n. 240,» inserire le seguenti: «come sostituito dal comma 1 del presente articolo,».

Dopo il comma 3-ter inserire il seguente: "3-quater). Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

al comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «per essere inclusi nelle liste di cui all'art. 17-bis»;

al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: «essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura» sono sostituite dalle seguenti: «essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia cui si riferisce la procedura»;

b) all'articolo 15, comma 2, lettera a), le parole: «ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della

individuazione dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica»;
c) all'articolo 23, comma 2, *le parole*: «dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti:
«dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica di cui all'articolo 16».

1.3.2.1.2. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 259(pom.) del 28/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7[^] Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**
MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2025
259^a Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusasi.

In tale sede è stato deciso di svolgere un ciclo di audizioni sui disegni di legge in materia di introduzione dell'educazione sentimentale e affettiva nelle scuole (A.S. n. [943](#) e abbinati) ed è stato fissato alle ore 12 di lunedì 3 novembre il termine entro il quale i Gruppi potranno trasmettere alla Presidenza proposte di soggetti da audire, nel numero massimo di due per ciascun Gruppo. Anche con riferimento al disegno di legge n. [1112](#) recante "Misure per la promozione e la valorizzazione dell'architettura", si è stabilito di svolgere un ciclo di audizioni e, a tal fine, si è convenuto di fissare alle ore 13 di lunedì 3 novembre il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire proposte di audizione, nel limite di due soggetti per Gruppo.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì deciso di calendarizzare, non appena sarà conclusa la sessione di bilancio, i seguenti provvedimenti: il disegno di legge n. [566](#), recante "Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (*Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD*) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado"; il disegno di legge n. [1499](#), recante "Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle Grotte d'Italia".

La Presidenza è stata inoltre autorizzata a prendere contatti con la Presidenza della 3^a Commissione permanente al fine di avviare l'esame del disegno di legge n. [1343](#), recante "Istituzione di scuole statali all'estero nella città di Londra e nella Repubblica federale di Germania", assegnato alle Commissioni 3a e 7a riunite in sede redigente.

Informa inoltre che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di avviare, non appena assegnato e compatibilmente con i vincoli posti dalla sessione di bilancio, l'esame del disegno di legge n. [1695](#), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, recante "Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»".

Comunica inoltre che è pervenuta, per il tramite del Presidente del Senato, lettera del Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Theodoros Rousopoulos, il quale invita gli Stati membri ad istituire in tutti gli istituti scolastici l'"Ora del Consiglio d'Europa".

Informa conclusivamente dell'iniziativa "Io leggo perché" promossa dall'Associazione italiana editori (AIE), invitando i senatori a prenderne parte.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ([n. 304](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si era svolta la discussione generale.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) illustra uno schema di un parere favorevole con osservazioni sull'atto del Governo in titolo, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il Gruppo del M5S e il Gruppo del PD hanno presentato, ciascuno, una proposta di parere contrario sul provvedimento in titolo (pubblicate in allegato).

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) esprime orientamento contrario su tali proposte.

Si passa alla votazione dello schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario a nome del Gruppo del PD rilevando che le osservazioni recate nello schema di parere, seppur in gran parte condivisibili, non sono risolutive rispetto al complesso delle criticità evidenziate dal Consiglio di Stato nei propri pareri ed emerse nel corso delle audizioni. Per tale ragione, la propria parte politica ha ritenuto di presentare uno schema di parere contrario, frutto della preoccupazione in ordine all'eccessiva ingerenza del Ministro nell'individuazione dei componenti degli organi e nell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Siffatta ingerenza, prosegue l'oratrice, lede il carattere di indipendenza dell'Agenzia e, conseguentemente, la sua capacità di effettuare una valutazione di qualità, ponendo in discussione anche la sua permanenza nel registro europeo per l'assicurazione della qualità nell'istruzione superiore.

Conclusivamente lamenta che l'Atto in esame omette ogni riferimento alla vigilanza e alla verifica dell'attività delle università telematiche.

Anche la senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario sullo schema di parere della relatrice. Coglie peraltro l'occasione per chiedere alla relatrice le motivazioni della contrarietà nei confronti della proposta di parere presentata dalla propria parte politica, di cui richiama i contenuti. In replica, la relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) dichiara di non poter aderire a proposte di parere contrario sull'atto in titolo, di cui condivide i contenuti, peraltro persino migliorabili qualora si tenesse conto delle osservazioni recate nel proprio schema di parere.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e accolta dalla Commissione, con conseguente preclusione della votazione degli schemi di parere contrario.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione ([n. 334](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sullo schema normativo in titolo, precisando, sulla base della relazione illustrativa, che esso è diretto ad incidere sull'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione e del merito, tramite novelle al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante "Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione", adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 marzo 2020, n. 12.

Specifico, quindi, che l'intervento è volto a recepire le modifiche organizzative già introdotte da disposizioni di rango primario. Al riguardo, vengono ridefiniti i requisiti soggettivi dei vice capi di gabinetto e dei vice capi dell'ufficio legislativo del Ministero, allineandoli con quelli previsti per le medesime figure dai regolamenti che disciplinano gli Uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri. Il provvedimento - prosegue il relatore - allinea poi la dotazione organica (che passa da sei a nove) dei dirigenti di livello non generale del Ministero a quella già prevista dalla norma primaria nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione (articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure").

Fa presente, inoltre, che lo schema di atto in esame prevede altresì che la posizione di livello dirigenziale istituita dal citato articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 77 del 2021 sia assegnata all'Ufficio di gabinetto del Ministero.

Evidenzia indi che lo schema in esame uniforma la disciplina della determinazione dell'emolumento spettante al Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), prevista dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, a quella dei componenti dell'OIV di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Da ultimo, esso prevede l'incardinamento, presso gli uffici di diretta collaborazione, della struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale denominata "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale", istituita con la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Informa che sullo schema di atto in titolo si è espresso il Consiglio di Stato, dapprima con parere interlocutorio del 10 giugno 2025 e, successivamente, con parere definitivo del 23 settembre 2025. Rammenta indi che l'articolo 9-quater del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", ha modificato l'articolo 2 della citata legge n. 121 del 2024, prevedendo che la "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale" operi in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito, senza un collegamento strutturale con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Al riguardo, nel far presente che tale disposizione è sopravvenuta rispetto al momento in cui il Consiglio dei ministri ha deliberato lo schema di atto in esame, segnala l'esigenza di apportare una correzione a quest'ultimo, espungendo la richiamata previsione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), secondo cui la predetta struttura veniva incardinata presso l'Ufficio di gabinetto.

Rileva, infine, che il richiamato articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 prevede che la posizione dirigenziale generale ivi inserita debba essere definitivamente disciplinata dal regolamento di organizzazione in esame e che, pertanto, la sua collocazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro può risultare più corretta se inquadrata al pari dell'altra figura ad essa analoga, ovvero inserendola direttamente nel comma 2 dell'articolo 9, piuttosto che in un comma aggiuntivo "2-bis".

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole che tenga conto dei richiamati rilievi. Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, preso atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale. Propone indi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Previe dichiarazioni di voto contrarie della senatrice Barbara FLORIDIA (M5S) e della senatrice D'ELIA (PD-IDP), accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazioni sull'atto in titolo è accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 13,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 304**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

esso reca modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

l'atto è stato redatto facendo tesoro dell'attività del Gruppo di lavoro costituito con decreto ministeriale n.1509 del 20 settembre 2024, che si è posto l'obiettivo di superare le seguenti criticità riscontrate nel modello attuale, fra le quali si segnalano: una crescente subordinazione dei giovani ricercatori a progettualità definite esternamente; un eccesso di obblighi procedurali e adempimenti formali; la segmentazione amministrativa delle aree scientifiche, incongrua rispetto alla struttura reale della produzione scientifica; la disarticolazione delle linee di finanziamento e la prevalenza di una logica valutativa centrata sul controllo procedurale piuttosto che sull'effettiva qualità scientifica e sull'impatto socio- economico;

il provvedimento è diretto ad aggiornare la struttura e il funzionamento dell'ANVUR al fine di delinearne più compiutamente l'indipendenza, la trasparenza e l'efficienza e di valorizzarne la funzione tecnico valutativa;

considerato che fra i principali elementi di novità si segnalano i seguenti:

- la ridefinizione della missione e dei compiti dell'Agenzia, volta nel suo complesso a valorizzare maggiormente i principi di premialità e responsabilizzazione del sistema della formazione superiore;
- la modifica, improntata ai principi di semplificazione, economicità, efficienza ed efficacia, della governance dell'Agenzia, con la riduzione del numero di componenti del collegio e con la riforma delle procedure di nomina degli organi;
- il potenziamento dell'autonomia regolamentare e finanziaria dell'Agenzia;
- la previsione che la trasparenza delle valutazioni dell'Agenzia sia assicurata tramite la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione pubblica;
- l'inserimento di riferimenti esplicativi all'internazionalizzazione delle attività dell'ANVUR, a seguito della sua compiuta integrazione nello European Quality Assurance Register for Higher Education;
- l'adeguamento del regolamento alle recenti evoluzioni normative che hanno equiparato le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a quelle universitarie, anche con riguardo all'attività di valutazione;
- interventi di coordinamento diretti ad adeguare il citato regolamento ad ulteriori interventi normativi nel frattempo intervenuti, fra cui il cambio della denominazione del Ministero vigilante, l'abrogazione dei riferimenti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), la soppressione di tutte le discipline da applicarsi solo in via transitoria;

considerato inoltre che la proposta annovera, fra i propri primari obiettivi, quello di riallineare il funzionamento dell'ANVUR agli standard europei (ESG), rafforzandone il ruolo tecnico-istituzionale, con un intervento che, pur nel rispetto della continuità istituzionale, delinea più compiutamente l'indipendenza, la trasparenza e l'efficienza dell'operato dell'Agenzia, valorizzandone la funzione tecnico-valutativa;

rilevato che l'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in forza di quanto disposto dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, attribuisce all'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con riguardo alle scuole di specializzazione di area sanitaria, il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che la compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea;

considerata la necessità di garantire il necessario raccordo fra il Presidente e il direttore generale

nell'ambito della riforma della governance dell'Agenzia, come previsto peraltro per altri enti del settore quali il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in base al cui statuto (articolo 11, comma 3) il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, con termine coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e con previsione della risoluzione del contratto entro novanta giorni in caso di cessazione dalla carica del presidente, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), precisando che il programma annuale dell'ANVUR sia predisposto in coerenza con le linee di indirizzo del Ministro anziché sulla base delle stesse;
- b) in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), n. 2, valuti il Governo l'opportunità di specificare, in questa sede ovvero nel primo provvedimento normativo utile, che la valutazione delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria sia svolta valorizzando la centralità delle competenze dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, in coerenza con il quadro normativo citato in premessa;
- c) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 8, comma 1, lettera *c*), al fine di prevedere che all'interno del comitato di selezione, incaricato di predisporre le quattro terne di nomi per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, siano presenti un membro designato dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei e uno designato dall'European Research Council, al fine di rafforzare la rappresentatività, anche a livello internazionale, e la necessaria autonomia dell'Agenzia;
- d) in relazione all'articolo 10, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il rapporto di lavoro del direttore generale sia regolato con contratto di diritto privato, con termine coincidente con la scadenza del mandato del presidente e che comunque, in caso di cessazione dalla carica del presidente, il contratto del direttore generale si risolva decorsi novanta giorni.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PIRONDINI, ALOISIO e Barbara FLORIDIA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 304

La 7^a Commissione permanente, in sede di esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1^o febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),

premesso che:

l'ANVUR è l'ente pubblico incaricato della valutazione della qualità del sistema universitario e della ricerca, con competenze rilevanti anche ai fini dell'accreditamento e della distribuzione delle risorse pubbliche. È un ente dotato di personalità giuridica propria, collocato sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) ma configurato come autonomo sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile, al fine di garantirne la terzietà e l'imparzialità di valutazione; lo schema di regolamento in oggetto è composto di quindici articoli che, a eccezione dell'ultimo - recante la clausola di invarianza finanziaria - apportano una serie di novelle al regolamento vigente; le principali modifiche contenute nello schema di regolamento in oggetto riguardano: inclusione delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nell'area di azione dell'ANVUR; valutazioni su base volontaria anche per enti di ricerca non vigilati esclusivamente dal MUR tramite nuove convenzioni; programmazione annuale dell'attività valutativa approvata dal Ministro; possibilità per ANVUR, sentito il Ministro, di adottare propri regolamenti; eliminazione di alcune attività subordinate alla richiesta ministeriale, quali elaborazione parametri per allocazione finanziamenti statali, che vengono ricondotte al Ministero; riduzione della durata della carica del Presidente (da 6 a 5 anni), differenziata da quella degli altri membri (4 anni); modifica nelle modalità di composizione e nomina del Consiglio direttivo e del Presidente; previsione che la nomina del Presidente avvenga tramite terna di nomi di alta qualificazione scelti dal Ministro; introduzione di

criteri e requisiti più stringenti per il comitato di selezione; più in dettaglio, l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica le disposizioni preliminari, aggiornando le definizioni concernenti il Ministero vigilante e le istituzioni AFAM, pienamente incluse nell'attività valutativa dell'Agenzia. Viene inoltre introdotta la possibilità per enti di ricerca pubblici o privati non vigilati dal MUR di stipulare direttamente convenzioni per sottoporsi alla valutazione ANVUR e si specifica il riferimento alle attività svolte a livello internazionale ed europeo. Fino a oggi l'ANVUR ha valutato esclusivamente università ed enti di ricerca vigilati dal MUR (come CNR, INAF, INFN, INGV). Con le nuove attribuzioni, l'Agenzia estende il proprio ambito agli enti pubblici non vigilati (ASI, CREA, ENEA, ISPRA, ISS, ISTAT) tramite accordi con i rispettivi Ministeri, nonché a enti privati finanziati con risorse pubbliche, quali l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), lo Human Technopole e la Fondazione Biotecnopolis, oltre a consorzi e partenariati attivati per l'utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Come lamentato da sindacati di categoria, tale intervento sembrerebbe riflettere l'intento di coordinare, attraverso la valutazione programmatoria, università, enti pubblici e privati, e istituzioni AFAM sotto un unico modello organizzativo integrato, superando la tradizionale distinzione tra ambiti pubblici e privati mediante una logica comune, in parte di mercato e subordinata alla *governance* pubblica; all'articolo 2 si ampliano i principi guida dell'Agenzia e si stabilisce che il programma annuale delle attività sia formulato sulla base di linee guida ministeriali. Si autorizza, inoltre, l'ANVUR a svolgere valutazioni su soggetti esteri, prevedendo che i relativi costi siano a carico degli enti richiedenti. Viene riconosciuto all'Agenzia il potere di adottare regolamenti interni per disciplinare la propria attività di valutazione e si semplifica la nomina dei Comitati di esperti internazionali incaricati di valutare l'operato dell'ANVUR. Nonostante sia richiamata, al comma 1, una generica indipendenza dell'Agenzia, essa appare tuttavia contraddetta dall'aumento del controllo ministeriale sul suo operato. Si introducono i principi di efficienza, efficacia e semplificazione, evidenziando un orientamento aziendale e competitivo tra enti pubblici e privati. Appare, dunque, evidente un rafforzamento del controllo ministeriale, in palese contraddizione con l'autonomia dichiarata, configurando un quadro di supervisione rafforzata che si estende anche agli articoli successivi; l'articolo 3 introduce modifiche volte, nel complesso, a ridefinire le competenze, le funzioni e criteri dell'attività valutativa svolta dall'Agenzia, con specifico riferimento alla qualità delle attività formative, scientifiche e organizzative degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca. In definitiva, si implementa la doppia valenza dell'attuale intervento e l'allargamento dei suoi ambiti, ma, al contempo, una maggior dipendenza politica dell'Agenzia, con modifiche cruciali per l'azione del nuovo ANVUR; l'articolo 4 interviene sui risultati dell'attività di ricerca: le principali innovazioni riguardano l'assegnazione esplicita al MUR della facoltà di valutare l'assegnazione di fondi premiali alle strutture che conseguono risultati particolarmente significativi, introducendo una discrezionalità politica nella distribuzione delle risorse, e il cambiamento nella denominazione del rapporto biennale pubblicato dall'Agenzia, ora intitolato "Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca". Viene, inoltre, attribuita al Ministro la responsabilità di utilizzare i risultati della valutazione per eventuali ulteriori finanziamenti premiali, evidenziando una maggiore influenza politica e una subordinazione dei processi di allocazione delle risorse alle valutazioni discrezionali del Governo, segnando un notevole, non auspicabile, spostamento verso un modello di *governance* autoritaria nel sistema universitario; l'articolo 5 modifica il regolamento sull'organizzazione e funzionamento dell'ANVUR, includendo le istituzioni AFAM e richiamando la trasparenza nelle attività di valutazione tramite piattaforme-dati consultabili, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Inoltre, viene estesa la collaborazione con il Ministero anche agli organi di consulenza per lo sviluppo, quantunque ancora limitata allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informatico-statistici; l'articolo 6 interviene sulla disciplina degli organi dell'ANVUR: in particolare, diventano organi dell'ANVUR, oltre al Presidente, al Consiglio direttivo e al Collegio dei revisori dei conti, anche il Direttore generale (prima un semplice direttore e non un «organo») e il Comitato consultivo. Inoltre, si

prevede un mandato di durata diversa tra il Presidente e i componenti del consiglio direttivo, rispettivamente di 5 e di 4 anni (un cambiamento funzionale a staccare il Presidente dal Consiglio per renderlo di diretta nomina politica). Nel dettaglio, il Presidente resta in carica cinque anni (in luogo dei precedenti sei) e non è rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta (nel testo vigente, la carica è di sei anni ed è preclusa una nuova nomina). I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta (nel testo vigente, come per i componenti degli altri organi, la carica è di sei anni ed è preclusa una nuova nomina). Sul punto, è intervenuto il Consiglio di Stato rilevando che il regolamento non può determinare la durata del mandato del Presidente in cinque anni, in quanto tale durata non è compatibile con quella stabilita dalla norma primaria;

nell'articolo 7 si introduce una rilevante modifica nella modalità di selezione del Presidente dell'ANVUR, rendendolo di diretta nomina governativa e indipendente dal Consiglio direttivo. Il Presidente, pertanto, non viene più designato internamente dal Consiglio direttivo, dal momento che la nomina è ora sostanzialmente demandata al Ministro. Quest'ultimo, infatti, attraverso un decreto, istituisce un comitato di selezione che gli propone una terna di candidati e da tale terna viene effettuata la scelta finale (sentite le Commissioni parlamentari), cui fa seguito la nomina formale con decreto del Presidente della Repubblica. Il Presidente dell'ANVUR nomina poi all'interno del Consiglio un vicepresidente;

all'articolo 8 si cambia la procedura di composizione del consiglio direttivo, riportandola sotto più stretto controllo ministeriale. Il consiglio passa da 7 a 5 componenti, compreso il Presidente e si prevede che i componenti del consiglio direttivo vengano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di quattro terne di nomi predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Le quattro terne di nomi includono rappresentanti delle macroaree del Consiglio universitario nazionale (CUN) e un membro AFAM. In definitiva, la composizione del comitato di selezione, in precedenza, era definita soprattutto da enti terzi (uno ciascuno da Ministro, Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dai Presidenti di Accademia dei Lincei, European research council e Consiglio nazionale degli studenti), mentre ora dipende dal Ministro;

ora, appare del tutto evidente come, sulle nuove modalità di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, non sia stato rispettato il principio di indipendenza dell'Agenzia;

l'articolo 9 è dedicato al collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia e, rispetto al testo vigente, si prevede che i componenti debbano essere revisori legali. Si sottrae la designazione di uno dei tre componenti al Ministro vigilante e la si attribuisce alla Corte dei conti prevedendo che proprio il componente nominato da quest'ultima istituzione svolga le funzioni di Presidente del collegio. Infine, si fissano limiti alla definizione del trattamento economico;

l'articolo 10, riguardo al Direttore dell'Agenzia, modifica principalmente il cambio di denominazione della figura, che diventa "Direttore generale" e modifica il regime di incompatibilità. Tali modifiche determinano, di fatto, un incremento delle responsabilità gestionali e strategiche, un ampliamento del ruolo decisionale e un innalzamento del livello di autonomia operativa;

l'articolo 11 cambia la composizione, i criteri di nomina e il funzionamento del Comitato consultivo dell'Agenzia. In particolare, la composizione è ridotta da 17 a 9 componenti, eliminando i membri precedentemente designati da Accademia nazionale dei Lincei, Conferenza unificata Stato-Regioni, European Research Council (ERC), European University Association (EUA), European Students' Union (ESIB/ESU), Convegno permanente dei Direttori generali e Segretariato dell'OCSE. Inoltre, i rappresentanti delle parti sociali nominati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti da tre a uno. Contemporaneamente, il CUN aumenta i suoi rappresentanti da uno a tre (uno per macroarea) e il Presidente, a differenza di prima, partecipa alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto;

le modifiche all'articolo 12 riguardano l'organizzazione amministrativa e il funzionamento

dell'Agenzia e sono tese, oltre che a rimuovere i riferimenti a regimi transitori, a valorizzare l'autonomia regolamentare e finanziaria dell'Agenzia. In particolare, si dispone che l'ANVUR potrà finanziarsi anche attraverso attività svolte nei confronti di istituzioni di altri Paesi. Tuttavia, al riguardo, sarebbe bene chiarire se esista davvero un mercato della valutazione, altrimenti la disposizione rischia di fermarsi alla mera propaganda; l'articolo 13 abroga la norma che ha consentito all'Agenzia, nella fase di avvio delle proprie attività istituzionali, di ricorrere a forme contrattuali flessibili di assunzione di personale; l'articolo 14 dispone la sostituzione dell'allegato A con un nuovo allegato che recepisce gli incrementi di dotazione disposti nell'ultimo quindicennio; valutato inoltre che tra la documentazione che accompagna il provvedimento spicca il parere del Consiglio di Stato, che reca una serie di osservazioni di merito sui contenuti dello schema in oggetto. Le osservazioni critiche e raccomandazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato sono, in particolare: necessità di chiarire la legittimazione alla stipula delle convenzioni per la valutazione volontaria da parte di enti pubblici e privati; esigenza di maggiore chiarezza e perimetrazione della locuzione "soggetti di altri Paesi" per valutazioni internazionali; necessità di aggiustamenti per meglio rappresentare i poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza riconosciuti all'ANVUR dalla norma primaria; contrasto tra l'attribuzione esclusiva al Ministro per alcune attività e l'autonomia organizzativa dell'ANVUR; si suggerisce di prevedere che l'iniziativa del Ministro sia alternativa, non sostitutiva dell'iniziativa dell'ANVUR; distinzione da fare tra competenze di ANVUR e competenze del Ministero in tema di parametri per l'allocazione dei finanziamenti; critiche all'accentramento al Ministro nella nomina del comitato di selezione e del Presidente, con raccomandazione di requisiti più definiti; la durata del mandato del Presidente deve essere coerente con la norma primaria (4 anni); si solleva perplessità sulla rimozione delle disposizioni che consentivano ai componenti del Consiglio direttivo di svolgere attività di ricerca gratuita; osservazioni sul regime di incompatibilità del Direttore generale da rendere più rigoroso; suggerimenti di miglioramenti sotto il profilo redazionale del testo del regolamento;

considerato ancora che:

il provvedimento all'esame avrebbe potuto rappresentare un'opportunità di superamento delle criticità dell'ANVUR. Tuttavia, lo schema proposto dal Governo preserva e anzi rafforza il carattere tecnocratico dell'Agenzia, configurandola quale strumento di controllo governativo su attività che, per la loro natura costituzionale, richiederebbero invece una tutela dell'autonomia; la lettera e lo spirito dell'articolo 33 della Costituzione possono essere tutelati solo attraverso una piena autonomia del sistema accademico nazionale. Le funzioni di alta formazione e ricerca devono dunque essere valutate da un sistema di autogoverno composto da persone con competenze scientifiche e culturali adeguate e legittimate dal merito e dalla professionalità; fin dalla sua istituzione, l'ANVUR è stata concepita secondo una logica aziendalestico-manageriale, orientata a perseguire la massimizzazione della produzione al minimo costo. Questa impostazione si ispira a concorrenzialità di mercato, seppur simulata, attribuendo all'Agenzia il ruolo di arbitro che premia i più efficienti e penalizza chi non produce risultati immediatamente valutabili; tale approccio risulta largamente inadeguato, giacché la produzione e diffusione di conoscenze non possono basarsi su criteri di mercato competitivi. La ricerca scientifica è per definizione un'attività caratterizzata da incertezza e complessità, richieste di tempi lunghi, sperimentazione e collaborazione interdisciplinare, aspetti difficilmente riducibili a metriche quantitative e aggregative. Forzare la valutazione in schemi pseudo-competitivi e quantitativi rischia di svuotare l'essenza stessa dell'attività accademica, compromettendone la sostanza innovativa; il provvedimento in esame non modifica la natura distaccata e critica dell'ANVUR, che rimane un organismo soggetto a influenze di natura politico-governativa, posto a giudice di una competizione tra istituzioni in realtà eterogenee e complesse. Alla base del provvedimento sembra prevalere una logica di visibilità politica piuttosto che una reale volontà di rilancio del sistema universitario e della ricerca, danneggiato da reiterati tagli finanziari che hanno messo in crisi la tenuta economica degli atenei; la modifica più rilevante consolida ulteriormente la natura ministeriale dell'ANVUR, eliminando

l'elezione del Presidente da parte del consiglio direttivo e prevedendo la nomina diretta da parte del Ministro. Il comitato di selezione, le terne di candidati e il Consiglio stesso sono pertanto interamente di nomina ministeriale, con mandati rinnovabili che espongono gli organi a pressioni politiche. Queste scelte comporteranno molto probabilmente la perdita del riconoscimento da parte dell'ENQA, che già aveva espresso riserve in merito ai rapporti stretti con il Governo;

il testo sancisce esplicitamente la valutazione degli individui, pratica finora negata. L'ANVUR, nata per valutare collettivamente istituzioni e dipartimenti, ora si allinea ai criteri valutativi dei concorsi universitari, accentuando distorsioni che penalizzano la collaborazione interdisciplinare e le ricerche ambiziose, riducendo le libertà scientifiche individuali;

l'ampliamento delle competenze dell'Agenzia, anche al livello internazionale, e l'introduzione di criteri quali le «competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e i loro sbocchi occupazionali» sollevano perplessità rilevanti. Tali valutazioni rischiano di dipendere da contesti socio-economici esterni all'effettiva qualità formativa, con conseguenze discriminatorie soprattutto per atenei localizzati in aree svantaggiate;

la previsione che l'Agenzia finanzi le proprie attività oltre che con fondi statali, anche tramite risorse derivanti da progetti europei, lascia irrisolti quesiti sulla congruenza tra la funzione valutativa e la partecipazione a progetti competitivi, generando potenziali conflitti di interesse e dispersione di energie dal compito principale di valutazione;

si conferma e in parte si rafforza il sistema premiale *ex post*, che assegna risorse finanziarie sulla base di risultati già conseguiti, senza vincoli di destinazione né condizioni di anticipazione programmata. Tale sistema si traduce in un meccanismo di concentrazione e accentuazione delle disuguaglianze, anziché in un efficiente incentivo all'innovazione, disincentivando politiche basate su progettualità e sviluppo di medio-lungo termine;

valutato infine che:

ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, a norma del quale, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate a esprimere un parere e a verificare che le modifiche rispettino i principî di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

alla luce delle modifiche intervenute nello schema di decreto all'esame, tali principî non risultano pienamente rispettati né garantiti, mentre è fondamentale che le università continuino a essere luoghi di pensiero critico, ed è più che necessario difendere un'istituzione pubblica, libera, aperta e democratica, saldamente ancorata ai valori costituzionali, esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI D'ELIA, CRISANTI, RANDO e VERDUCCI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 304

La 7^a Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (Atto n. 304),

premesso che:

all'esito di un ciclo di audizioni, sono emerse numerose criticità relative all'attività di ANVUR, anche in prospettiva futura, alla organizzazione interna e alla struttura dell'Agenzia;

come segnala il dossier del Servizio studi, "la relazione illustrativa informa che la riforma proposta con lo schema in oggetto è il frutto dell'attività del Gruppo di lavoro costituito con decreto ministeriale n. 1509 del 20 settembre 2024", a conferma della volontà di costruire una riforma profonda del sistema di istruzione superiore, senza un confronto ampio e radicato negli atenei;

in numerose disposizioni del testo dello schema di decreto si ravvisano formulazioni elaborate con termini generici, che non permettono una perimetrazione efficace dei soggetti e dei diversi riferimenti contemplati nel testo. È questa, ad esempio, la considerazione che il Consiglio di Stato ha formulato in

merito al riferimento all'attività di valutazione che l'Agenzia può svolgere nei confronti di "soggetti di altri Paesi". La mancata definizione dei soggetti interessati da questo provvedimento - specifica il Consiglio di Stato - "potrebbe indurre a ritenere inclusi anche enti che non svolgono attività di ricerca, e necessita conseguentemente di una perimetrazione in termini più precisi, eventualmente anche mediante il rinvio alle pertinenti norme o prassi sovranazionali di cui la relazione illustrativa dà ampiamente conto";

un'ulteriore incertezza semantica si evidenzia all'articolo 3 che attribuisce all'Agenzia la valutazione della qualità complessiva delle attività didattiche e di ricerca. Rispetto alla precedente formulazione normativa, si sostituisce la valutazione del "trasferimento tecnologico" con l'attribuzione ad ANVUR della valutazione della "valorizzazione della conoscenza di università, istituzioni AFAM e degli enti di ricerca". Il Consiglio di Stato, soffermandosi su questo punto, ha messo in luce un'ulteriore "incertezza semantica, non comprendendosi se la "conoscenza" la cui "valorizzazione" ANVUR è chiamata a valutare sia costituita dal patrimonio di conoscenze prodotto dall'attività svolta presso gli enti interessati, da diffondere presso la società o l'opinione pubblica;

sebbene, come emerso dalla discussione, le attività di "valorizzazione della conoscenza", comunemente definite "attività di terza missione", attraverso le quali le università ed enti di ricerca interagiscono direttamente con la società, siano riconosciute nella loro dimensione quantitativa e qualitativa, appare "inspiegabile - dopo che da dieci anni l'ANVUR valuta queste attività come le altre - che nella bozza si dica che esse sono da valutare solo se richiesto dal Ministero, quasi fossero opzionali, quando invece sono fondamentali e strategiche per rendere la conoscenza un motore di sviluppo in grado di generare impatto economico, sociale, culturale e intergenerazionale, come previsto dagli articoli 9 e 41 della Costituzione e riconosciuto dall'Accordo per la Riforma della Valutazione della Ricerca, pubblicato dalla Commissione Europea l'8 luglio 2022 e sottoscritto in Italia dalla stessa ANVUR, da 42 università statali e dai maggiori enti pubblici di ricerca, come CNR, INFN e INGV";

a quanto sopra citato si aggiunge che alle attività didattiche e di ricerca, alla valutazione della valorizzazione della conoscenza, l'ANVUR può provvedere unicamente se richiesto dal Ministro. Il Consiglio di Stato, a questo proposito, ha evidenziato che "le tre ipotesi sopra menzionate attribuiscono per via regolamentare in via esclusiva al Ministro l'iniziativa procedimentale rispetto a talune attività dell'ANVUR corrispondenti ad alcune delle competenze più rilevanti ad essa attribuite -, il che appare non pienamente in linea con le attribuzioni normativamente conferite all'ANVUR dalla legge (articolo 2, comma 138 del decreto-legge n. 262 del 2006). La norma primaria, infatti, sia pure nell'ambito di una programmazione (comunque non stabilita, ma soltanto) approvata dal Ministro, non subordina ad alcuna richiesta del Ministro l'esercizio delle competenze ivi attribuite all'ANVUR"; dello stesso avviso si è posto il Consiglio di Stato con rimando a due altre novelle che prevedono l'attivazione dell'Agenzia su richiesta esplicita del Ministero rispettivamente dedicate all'elaborazione e la proposta dei requisiti relativi all'istituzione, all'estinzione o alle modifiche concernenti le università, le sedi distaccate e i corsi di studio universitari nonché la valutazione dell'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione;

appare altresì grave la mancata previsione, nel testo, di un rafforzamento della funzione di vigilanza e verifica da parte di ANVUR sulle università telematiche, che rappresentano oggi uno dei punti più critici dell'intero sistema universitario. L'assenza di un meccanismo di controllo più stringente rischia di perpetuare le distorsioni già segnalate in termini di qualità dell'offerta formativa, accreditamento e trasparenza delle procedure;

ugualmente, non si rilevano interventi volti a potenziare le attuali modalità di valutazione dell'ANVUR producendo effetti negativi sulla ricerca, riducendone la qualità, la varietà e l'originalità dei risultati scientifici;

considerato inoltre che:

l'articolo 4 dello schema di decreto introduce la possibilità per il MUR di valutare l'allocazione di ulteriori e specifici fondi premiali alle strutture che hanno conseguito risultati particolarmente

significativi. Sebbene nel testo, così come novellato, permanga il riferimento ai risultati dell'attività di ricerca di ANVUR quale criterio per l'allocazione delle risorse, si introduce la facoltà discrezionale del Ministero di valutare l'allocazione di ulteriori fondi a strutture meritevoli;

si ritiene, inoltre, necessario sottolineare la gravità di tale previsione, che attribuisce al Ministro la facoltà di indirizzare fondi premiali aggiuntivi su base discrezionale, introducendo un elemento di diseguaglianza tra gli atenei. Tale disposizione rischia di minare i principi di trasparenza e imparzialità che dovrebbero guidare la distribuzione delle risorse pubbliche destinate alla ricerca e alla formazione superiore;

considerato altresì che:

i riferimenti che hanno sollevato maggiori criticità sono principalmente legati alla nuova disciplina degli organi dell'Agenzia. In particolare, con riferimento alla figura del Presidente di ANVUR, lo schema di decreto intende stabilire che quest'ultimo resti in carica per cinque anni e non sia rinnovabile.

si sottolinea, inoltre, la particolare gravità della previsione che consente la nomina diretta del Presidente da parte del Ministro. Tale meccanismo, pur formalmente rispettando una procedura di selezione, comporta una concentrazione eccessiva di potere nelle mani dell'esecutivo, riducendo le garanzie di indipendenza dell'Agenzia e della sua governance;

infatti, secondo quanto riportato dalla maggior parte dei soggetti auditati, si riscontra un eccessivo controllo del Ministero che rischia di ledere l'indipendenza dell'Agenzia;

non si ci può non chiedere se lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 76, risalente a ben 15 anni fa, sia davvero lo strumento più utile al miglioramento del sistema universitario e di ricerca, invece di intervenire, con disposizioni di rango primario, su un organo le cui funzioni e la cui efficacia dovrebbero essere riviste, con il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, a cominciare dal Parlamento che, in questo caso, non è messo nelle condizioni di poter incidere su un tema così importante se non mediante l'espressione di un parere, non vincolante, esprime parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 334

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), prevede che i vice Capi di gabinetto possano essere scelti tra soggetti in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), prevede che i vice Capi dell'Ufficio legislativo siano nominati fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonché della produzione normativa;

l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), allinea la dotazione organica dei dirigenti di livello non generale del Ministero dell'istruzione e del merito a quella successivamente prevista dall'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), prevede che la posizione di livello dirigenziale istituita dal citato articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 77 del 2021 sia assegnata all'Ufficio di gabinetto del Ministero;

l'articolo 1, comma 1, lettera *e*), incardina presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro la "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale";

l'articolo 1, comma 1, lettera *f*), uniforma la disciplina della determinazione dell'emolumento spettante al Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), prevista dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, a quella dei componenti dell'OIV di cui al comma 3 del medesimo articolo;

tenuto conto:

del parere interlocutorio espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 giugno 2025, nonché del parere definitivo espresso dal medesimo consesso nell'adunanza del 23 settembre 2025; della normativa sopravvenuta e, in particolare, dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", che ha modificato l'articolo 2 della legge 8 agosto 2024, n. 121, recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale", prevedendo che la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale operi in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito, senza un collegamento strutturale con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

considerato che il citato articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede che la posizione dirigenziale generale ivi inserita debba essere definitivamente disciplinata dal regolamento di organizzazione in oggetto e che, pertanto, la sua collocazione presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro può risultare più corretta se inquadrata al pari dell'altra figura ad essa analoga, ovvero inserendola direttamente nel comma 2 dell'articolo 9, piuttosto che in un comma aggiuntivo "2-*bis*",

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) si invita il Governo, in linea con il parere definitivo reso dal Consiglio di Stato, a sopprimere le disposizioni relative alla "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale";

b) con riferimento alla posizione di livello dirigenziale generale di cui al richiamato articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di cui si dispone l'incardinamento presso l'Ufficio di Gabinetto, si invita il Governo a prevedere che essa sia disciplinata al comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, in luogo del comma 2-*bis* del medesimo articolo, tenuto conto che il comma 2 reca il contingente complessivo di dirigenti con funzioni di diretta collaborazione.

1.3.2.1.3. 7^ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 275(pom.) del 03/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2026

275^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Intervengono il ministro per lo sport e i giovani Abodi, e i sottosegretari di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti e per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 17.

SUL LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori appena svoltasi.

Anche in risposta a sollecitazioni pervenute per le vie brevi da alcuni Gruppi di opposizione, fa presente che già dalla settimana prossima avranno avvio le audizioni sui disegni di legge in materia di educazione sentimentale e affettiva nelle scuole (Atti Senato nn. [943](#) e abbinati).

Con riferimento al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. [566](#) e [1550](#), in materia di corsi di primo soccorso, informa che il relatore Paganella è stato incaricato di svolgere approfondimenti, anche alla luce delle indicazioni emerse nel corso dell'audizione di rappresentanti dell'*Italian Resuscitation Council* testè svoltasi, e di valutare l'opportunità di presentare un testo unificato.

Pertanto informa che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno sul disegno di legge n. 566, già fissato per lunedì 9 febbraio, alle ore 12, si intende revocato.

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre deliberato, su richiesta del Partito democratico, di avviare l'esame del disegno di legge n. [1674](#), recante "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive", e del disegno di legge n. [1592](#), recante "Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione". Entrambi i provvedimenti sono stati già approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati.

È stata altresì posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza la richiesta di avvio dell'esame, non appena saranno assegnati, dei disegni di legge n. [1761](#), recante "Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a 4 tempi come espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana affermata in tutto il mondo", e n. [1584](#) recante "Norme per l'istituzione della Rete nazionale dei presepi viventi". Conclusivamente, informa che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare sulla partecipazione degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi dello Stato.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella scorsa seduta si era concluso l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.79, 1.80, 1.81, 2.9, 2.18, 2.20, 2.23, 2.0.1 e 3.0.2, invita il Rappresentante del Governo a fornire gli elementi conoscitivi precedentemente richiesti sugli emendamenti accantonati.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, dopo aver ribadito il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti accantonati, fa presente che, quanto alle proposte 1.79, 1.80 e 1.81, esse non sono coerenti con la *ratio* sottesa all'articolato del disegno di legge. Nello specifico, la formulazione proposta di carattere generale, non considera adeguatamente l'impianto normativo di riferimento, che delimita in modo puntuale l'ambito delle attività didattiche e progettuali, circoscritto alle nuove Indicazioni nazionali, con riferimento a quelle attinenti ai temi della sessualità. Con riguardo agli emendamenti 1.80 e 1.81 aggiunge che si tratta di previsioni ultronoe, in quanto le nuove Indicazioni nazionali già sottolineano l'importanza di una scuola che educa alle relazioni, all'empatia e al rispetto della persona.

Quanto all'emendamento 2.9, ritiene che i relativi contenuti siano superflui, in quanto il disegno di legge già prevede che gli esperti siano in possesso di comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento. Non reputa inoltre necessario vincolare la selezione a ulteriori ambiti, trattandosi di interventi basati su contenuti scientifici che possono richiedere competenze specialistiche differenti.

Relativamente alla proposta 2.18, segnala che la previsione del rispetto del principio di pluralismo e del confronto tra differenti approcci culturali, etici e scientifici risulta ridondante, in quanto si tratta di un principio intrinseco all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e alle funzioni attribuite al Collegio dei docenti, che rappresenta l'organo sovrano nella progettazione didattica. Peraltra, la circolare del Ministero dell'istruzione e del merito del 7 novembre 2025 invita le istituzioni scolastiche a operare in modo da assicurare proprio il pieno rispetto dei principi del pluralismo e garantire, in ogni caso, il dialogo costruttivo.

Riguardo all'emendamento 2.20, la contrarietà del Governo muove dal presupposto che le tematiche afferenti all'ambito della sessualità devono essere affrontate sulla base di contenuti scientificamente fondati e che pertanto non sia condivisibile prevedere con norma di legge che vi sia in ogni caso un confronto tra posizioni diverse, che rischierebbe di introdurre elementi opinabili, non coerenti con le finalità formative proprie del contesto scolastico.

Relativamente all'emendamento 2.23, l'orientamento contrario si fonda sulla constatazione che la definizione e la valutazione delle attività formative sono prerogative del Collegio dei docenti, organo tecnico-professionale, che delibera su tutto ciò che concerne la programmazione dell'azione educativa. Circa l'emendamento 2.0.1 in materia di "Carriera alias", osserva che esso non è coerente con la *ratio* sottesa all'articolato del disegno di legge, in quanto introduce un percorso burocratico complesso, che non presenta alcuna attinenza con le disposizioni del disegno di legge.

Infine, riguardo all'emendamento 3.0.2 in materia di valutazione e monitoraggio, tiene a precisare che si tratta di una proposta normativa non necessaria, in quanto tutte le attività pianificate all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), sia curricolari sia extracurricolari, rientrano nell'ambito di un consolidato sistema nazionale di valutazione. Attraverso una pluralità di strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche, il sistema nazionale di valutazione misura la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, nonché l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1,79, giudicando riduttive le motivazioni addotte dal Governo e ribadendo la contrarietà nei confronti della scelta di impedire che le attività didattiche e progettuali su materie attinenti all'ambito della sessualità possano

essere svolte nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. L'emendamento in votazione consente invece lo svolgimento di tali iniziative precisando che esse devono essere adeguate all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara voto favorevole sull'emendamento 1.79, dopo averlo sottoscritto a nome di tutti i componenti del proprio Gruppo in Commissione, esprimendo rammarico per l'orientamento contrario delle forze di maggioranza e del Governo.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE), nel dichiarare a sua volta il voto favorevole sull'emendamento 1.79, auspica un ripensamento da parte del Governo, in considerazione del rilievo di una proposta normativa che mira a rafforzare il pluralismo culturale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.79 è respinto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.80, giudicando contraddittoria la motivazione resa dal rappresentante del Governo a sostegno della propria contrarietà alla proposta emendativa.

Gli emendamenti sostanzialmente identici 1.80 e 1.81 sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti altresì gli emendamenti 2.9, 2.18 e 2.20.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) ha indi la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.23. In proposito, sottolinea che esso declina il coinvolgimento delle famiglie attraverso la valorizzazione del ruolo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nel Consiglio di istituto nelle fasi di definizione e valutazione delle attività formative, nell'ottica di una partecipazione attiva e responsabilità condivisa. Ribadisce, al riguardo, la ferma contrarietà rispetto all'introduzione dello strumento del consenso informato che pone in discussione l'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento.

È indi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.23.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge infine l'emendamento 2.0.1, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nonché l'emendamento 3.0.2.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, non essendo stati accolti emendamenti, si passa direttamente alla votazione del mandato al relatore.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario della propria parte politica al provvedimento in esame, tanto più a fronte della chiusura da parte delle forze di maggioranza e del Governo rispetto alle proposte emendative delle opposizioni che avrebbero potuto migliorare il testo. Ribadisce che il provvedimento favorirà divisioni e disuguaglianze all'interno delle istituzioni scolastiche e creerà tensioni fra le famiglie e la scuola, anche alla luce della mancata definizione di percorsi alternativi per gli studenti che non parteciperanno alle iniziative formative attinenti all'ambito della sessualità. Pur esprimendo apprezzamento per la disponibilità della Presidenza ad avviare, senza indugio, il ciclo di audizioni sui disegni di legge in materia di educazione affettiva e sentimentale, ribadisce di ritenere grave la scelta di accordare priorità al provvedimento in discussione.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica, conferma di ritenere grave che il Governo e la maggioranza stiano trasferendo alle famiglie la responsabilità dell'insegnamento. Stigmatizza, nello specifico, l'indisponibilità ad accogliere gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, che miravano a superare alcune importanti criticità. Tra queste, segnala la mancata specificazione delle attività in cui saranno impegnati gli studenti che non parteciperanno alle attività attinenti ai temi della sessualità a seguito del mancato consenso delle loro famiglie. Sarebbe stato altresì importante, conclude l'oratore, specificare i criteri per l'individuazione dei professionisti chiamati ad impartire la formazione.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE) dichiara a sua volta il voto contrario sul disegno di legge in titolo, esprimendo rammarico in quanto, a suo avviso, il Legislatore ha perso l'occasione di promuovere la riscrittura di un patto educativo fra scuola e famiglia in grado di fornire una risposta efficace ai gravi episodi di femminicidio e violenza di genere.

La senatrice [VERSACE](#) (Cd'I-UDC-NM (Ncl, CI, IaC)-MAIE-CP), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, respinge le critiche mosse al provvedimento osservando che

esso non impedisce lo svolgimento di iniziative formative nei temi dell'educazione sentimentale e affettiva nelle scuole, bensì si limita a prevedere il pieno coinvolgimento delle famiglie tramite l'espressione del loro consenso.

La senatrice BUCALO (*FdI*) dichiara il convinto voto favorevole del proprio Gruppo, giudicando del tutto priva di fondamento la critica circa il carattere divisivo del disegno di legge e sottolineando che, l'iniziativa legislativa, nel prevedere il consenso informato della famiglia, ha il merito di conferire centralità a tale istituzione nei rapporti con la scuola.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE REDIGENTE

(562-B) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo, entrambi di tenore non ostativo, nonché della Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, di tenore favorevole. Informa poi che le Commissioni 4a, 8a e 10a hanno comunicato per le vie brevi di non avere rilievi sul provvedimento in titolo.

Dopo aver ricordato che nella scorsa seduta la Commissione ha convenuto unanime di soprassedere alla fissazione di un termine per la presentazione di proposte emendative, avverte che si passerà pertanto alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Previa verifica del numero legale, sono posti distintamente in votazione e approvati all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 7 e 8.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione infine conferisce all'unanimità mandato al relatore Paganella a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandola al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(1120) Deputato MOLINARI e altri. - Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 16 luglio scorso, durante la quale si è svolta l'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il ministro per lo sport e i giovani ABODI si pronuncia in senso conforme al relatore.

Si passa pertanto alla votazione degli emendamenti, a partire da quelli presentati all'articolo 1.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro al fine di evitarne la decadenza.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, in esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2 nonché 1.3 e approva all'unanimità l'articolo 1. Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione respinge l'emendamento 2.1.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.2 e, pur preannunciando sin d'ora il voto favorevole della propria parte politica al provvedimento in esame, lamenta l'indisponibilità della maggioranza e del Governo a convergere sull'emendamento in votazione e sul successivo 2.3. Chiede al riguardo delucidazioni al ministro Abodi circa le motivazioni della propria contrarietà a tali emendamenti.

Il ministro ABODI ribadisce la contrarietà agli emendamenti 2.2 e 2.3, segnalando che, quanto al

primo, il provvedimento riguarda già sia le società professionistiche che le società dilettantistiche. Nello specifico, osserva che la modifica proposta mira ad integrare il comma 1, lettera *b*), dedicata alle società professionistiche, con il riferimento alle società dilettantistiche, non tenendo conto che queste ultime sono disciplinate alla precedente lettera *a*).

Con riguardo all'emendamento 2.3, reputa eccessivo l'innalzamento dall'1 al 5 per cento della soglia minima di partecipazione popolare sportiva nelle società professionistiche del capitale nominale. Sono indi posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.4 interviene il senatore **PIRONDINI (M5S)**, il quale ne richiama la finalità di rafforzare la trasparenza dei dati finanziari e dei contratti di lavoro sportivo.

Il ministro ABODI, pur concordando in linea di principio sull'esigenza di valorizzare il principio della trasparenza, ritiene che nel caso in esame occorra considerare che siffatti obblighi verrebbero imposti nei confronti di società private di capitale con il rischio di un'eccessiva invasività nei loro confronti, fermo restando quanto già previsto dalla normativa vigente in termini di trasparenza nei confronti degli organi di controllo.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.4, nonché 2.5 e accoglie l'articolo 2.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver avvertito che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, pone distintamente ai voti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14, che la Commissione non accoglie. La Commissione accoglie indi l'articolo 3.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passerà alla votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, nonché 4.6 e accoglie all'unanimità l'articolo 4.

In sede di articolo 5, in esito a distinte votazioni, è respinto l'unico emendamento 5.1, è approvato all'unanimità l'articolo 5 e sono respinti gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Il **PRESIDENTE**, fa presente che non sono stati presentati emendamenti agli articoli 6, 7 e 8.

La Commissione accoglie l'articolo 6 e, all'unanimità, l'articolo 7. Con distinta votazione la Commissione respinge l'emendamento 7.0.1.

In esito a successive votazioni è approvato l'articolo 8, sono respinti gli emendamenti 9.1, nonché 9.2 ed è accolto all'unanimità l'articolo 9.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge, nel medesimo testo già approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

(1695) Deputato MOLLICONE e altri. - Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena», approvato dalla Camera dei deputati

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine di ieri, lunedì 2 febbraio, sono stati presentati 43 emendamenti e 2 ordini del giorno al disegno di legge n. 1695 (testo base) (pubblicati in allegato).

Preso atto che non vi sono richieste di intervento per illustrazione di ordini del giorno e di emendamenti, avverte che gli stessi s'intendono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(566) ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei

corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(1550) LOMBARDO e altri. - Norme in materia di corsi di primo soccorso

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto in data odierna l'audizione dei rappresentanti dell'*Italian Resuscitation Council* in relazione ai disegni di legge in titolo.

Comunica, al riguardo, che la documentazione acquisita nel corso di tale audizione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse in seguito.

Come convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza e anticipato ad inizio della seduta, il relatore Paganella è stato incaricato di svolgere ulteriori approfondimenti, anche in vista dell'eventuale redazione di un testo unificato del provvedimento in titolo.

Nelle more dell'approfondimento, come già segnalato, fa presente che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 566, già fissato per lunedì 9 febbraio, alle ore 12, s'intende revocato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinvia.

La seduta termina alle ore 17,45.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1695**

G/1695/1/7

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 1695, recante Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame inserisce gli articoli 121-*bis* e 121-*ter* al Capo II del Titolo II della Parte seconda (Principi della valorizzazione dei beni culturali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

in particolare, l'articolo 121-*bis* prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, monitorarne la gestione e promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà;

i dati censiti nell'Anagrafe devono comprendere, tra gli altri, quelli propedeutici alla verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, con specifico riferimento a parametri quali l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione;

la promozione del patrimonio culturale incide, sia per via diretta sia indiretta, sul benessere delle comunità locali, sulla coesione sociale, sull'identità territoriale e sulla qualità ambientale dei luoghi. Ignorare simili aspetti significherebbe non cogliere pienamente la valenza trasversale della cultura quale motore di sviluppo sostenibile, come riconosciuto anche dall'Agenda 2030 dell'ONU, dalla Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa e da numerosi documenti programmatici dell'Unione europea (UE);

è pertanto auspicabile che - nel censimento delle informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale - si tenga conto della necessità di verificare l'impatto sociale e ambientale che tale promozione può apportare sul territorio e sulle comunità di riferimento,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché il censimento previsto dall'Anagrafe digitale sia progressivamente integrato da strumenti e indicatori capaci di misurare e valutare l'impatto positivo o negativo delle modalità di gestione culturale sul territorio e sulle comunità di riferimento, favorendo una visione progressiva della valorizzazione non solo economica ma anche, a più ampio spettro, etica, sociale e ambientale.

G/1695/2/7

Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 1695, recante Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame inserisce gli articoli 121-*bis* e 121-*ter* al Capo II del Titolo II della Parte seconda (Principi della valorizzazione dei beni culturali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

in particolare, l'articolo 121-*bis* prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, monitorarne la gestione e promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà;

l'articolo 121-*ter* prevede che, in un'apposita sezione di detta Anagrafe, sia altresì istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, deputato a censire i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica;

non v'ha dubbio che tali disposizioni possano o debbano comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche che, detenendo la proprietà, ovvero la disponibilità di beni culturali, sono tenute alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati. Tra l'altro, gli Enti locali rappresentano spesso i principali soggetti pubblici titolari o detentori di beni culturali «diffusi», in particolare nei centri minori, nelle aree interne e nei territori a bassa densità demografica. Tuttavia, numerosi Comuni - com'è ampiamente noto - dispongono di bilanci fortemente limitati che non consentono di affrontare con risorse proprie i costi legati alla gestione, alla valorizzazione e all'adempimento degli obblighi di comunicazione e aggiornamento previsti dalla nuova Anagrafe digitale e dall'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale;

conseguentemente, in assenza di un adeguato supporto economico, vi è il rischio concreto che le disposizioni previste dai nuovi articoli 121-*bis* e 121-*ter* possano tradursi in ulteriori adempimenti burocratici per i Comuni, con effetti disincentivanti rispetto all'attivazione di percorsi collaborativi e innovativi con soggetti afferenti al Terzo settore,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a reperire adeguate, aggiuntive risorse in favore dei Comuni finalizzate alla gestione dei dati da comunicare e aggiornare nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e dell'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale, anche al fine di incentivare e sostenere le organizzazioni del Terzo settore nella gestione dei beni culturali situati nei rispettivi territori, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 1

1.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

Art. 2

2.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "2004, n. 42," inserire le seguenti: "all'articolo 115, comma 3, le parole: «I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «La gestione indiretta può essere altresì attuata anche attraverso strumenti di partenariato pubblico-privato anche con riferimento alle forme speciali di cui agli articoli 89, comma 17, del codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo, 3 luglio 2017, n. 117, e 134, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36» e".

2.2

Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 1, sostituire le parole «di appartenenza pubblica» con le seguenti: «nella disponibilità pubblica a qualunque titolo».

Conseguentemente, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «di appartenenza pubblica» con le seguenti: «nella disponibilità pubblica a qualunque titolo».

2.3

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 1, sostituire le parole «di appartenenza pubblica» con le seguenti: «nella disponibilità pubblica a qualunque titolo».

Conseguentemente, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «di appartenenza pubblica» con le seguenti: «nella disponibilità pubblica a qualunque titolo».

2.4

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Ministro della cultura approva, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al comma 1, con proprio decreto, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni di cui alla legge 1 ottobre 2020, n. 133, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, nonché di quelle previste dall'articolo 6, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati alla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.".

2.5

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Ministro della cultura approva, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al comma 1, con proprio decreto, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni di cui alla legge 1 ottobre 2020, n. 133, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, nonché di quelle previste dall'articolo 6, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati alla gestione e

valorizzazione del patrimonio culturale.".

2.6

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. L'Anagrafe censisce le informazioni relative alla forma di gestione, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, nonché monitorarne la gestione, valutando altresì l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei principi di cui al presente codice.".

2.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole da: "alle forme di gestione" fino alla fine del comma con le seguenti: "alla funzione sociale e alla valorizzazione delle attività di valore socio-culturale svolte, nonché all'accessibilità dei siti, al fine di monitorare lo sviluppo socio-culturale degli istituti e dei luoghi della cultura.";

b) sopprimere il comma 3;

c) al comma 4, sopprimere le parole: "comma 3 del";

d) sopprimere il comma 5;

e) sopprimere il capoverso «121-ter».

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, sostituire le parole: "sono aggiunti i seguenti" con le seguenti: "è aggiunto il seguente";*

b) *alla rubrica sostituire le parole: "degli articoli 121-bis e 121-ter" con le seguenti: "dell'introduzione dell'articolo 121-bis";*

c) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: ", e con il coinvolgimento dei soggetti privati" fino alle seguenti: "introdotto dal medesimo articolo 2 della presente legge".*

2.8

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o l'assenza di gestione».

2.9

Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) in caso di assenza di gestione, la dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta».

2.10

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, lettera e), dopo le parole: "economico-finanziaria", inserire le seguenti: ", nonché all'impatto sociale e ambientale sul territorio e sulla comunità di riferimento".

2.11

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, lettera e), dopo le parole «economico-finanziaria» inserire le seguenti: «, nonché all'impatto sociale e ambientale sul territorio e sulla comunità di riferimento».

2.12

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, lettera e), dopo le parole: "della modalità di

gestione in atto", inserire le seguenti: "nonché lo stato di conservazione del bene culturale e l'eventuale esistenza di un piano di conservazione programmata".

2.13

Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) i dati relativi alle cavità e ai beni sotterranei italiani, anche al fine di promuovere la conservazione, la tutela, la fruizione responsabile e lo studio delle cavità sotterranee, sostenendo progetti di valorizzazione culturale, storico-archeologica e scientifica legati al patrimonio ipogeo»;

2.14

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) i dati relativi alle piccole realtà museali, agli archivi e ai musei d'impresa, e alla relativa capacità attrattiva sul territorio di riferimento, anche al fine di assicurarne e agevolarne il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche».

2.15

Barbara Floridia, Aloisio, Pirondini

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) i dati relativi all'identificazione e classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale messi a rischio dai possibili effetti dei cambiamenti climatici, per tutelare beni e siti di rilevanza culturale, agevolando la pianificazione paesaggistica, ottimizzando le politiche di miglioramento dell'efficienza energetica e antisismica, di ristrutturazione e sanificazione, anche con finalità di controllo, conservazione e salvaguardia, e rafforzando la capacità di dialogo e di scambio delle informazioni e dei dati tra il Ministero della cultura e i diversi Ministeri competenti per materia, al fine di mettere a punto modelli per la valutazione dell'impatto su scenari complessi (centri storici, paesaggi montani/balneari, aree archeologiche) esposti a situazioni di rischio multiplo».

2.16

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera: "f-bis) l'impatto sociale sul territorio e sulla comunità di riferimento e l'impatto ambientale."

2.17

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 1, sostituire le parole: "albo digitale", con la seguente: "elenco".

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: "albo", con la seguente: "elenco";

b) al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 3, sostituire la parola: "albo", con la seguente: "elenco";

c) al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 4, sostituire la parola: "albo", con la seguente: "elenco".

d) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: "albo digitale", con la seguente: "elenco".

2.18

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'albo censisce i soggetti privati, con particolare riferimento alle imprese culturali e creative, come riconosciute dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione

e la tutela del *made in Italy*». Fermo restando le forme di comunicazioni e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il loro interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e gli stessi, anche attraverso le loro rappresentanze nazionali e regionali.".

2.19

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso Art. 121-ter, comma 2, aggiungere il seguente periodo: "Nella progettazione e nella gestione delle attività di valorizzazione i soggetti iscritti all'albo si avvalgono di professionalità dotate di competenze tecnico-scientifiche riconosciute ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110, e della normativa attuativa vigente."

2.20

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, al capoverso "Art. 121-ter", comma 3, dopo le parole "presente disposizione" inserire le seguenti "sentiti gli archeologi facenti parte dell'elenco nazionale degli archeologici di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, e"

2.21

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tra i requisiti minimi per ogni eventuale affidamento è richiesta l'iscrizione del soggetto affidatario al Registro delle Imprese culturali e creative (ICC), e, nel caso di affidamento congiunto, di almeno uno dei componenti la compagine assegnataria".

2.22

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "500.000 euro" con le seguenti: "1 milione di euro".

2.23

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, e sostenere progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di spazi polifunzionali con finalità artistiche o culturali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma».

Art. 3

3.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Sopprimere l'articolo.

3.2

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, dopo le parole: "e con il coinvolgimento", inserire le seguenti: "delle principali

rappresentanze".

3.3

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, sopprimere le parole: ", denominata «Italia in scena»".

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, sopprimere le parole: "«Italia in scena»";*
- b) al Titolo, sopprimere le parole: "e l'istituzione del circuito «Italia in scena»".*

3.4

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

3.5

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «patrimonio culturale pubblico,» inserire le seguenti : «con priorità delle azioni di valorizzazione dei beni inutilizzati e inaccessibili,».

3.6

Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «economico-finanziaria» inserire le seguenti: «, nonché la verifica dell'impatto sociale e ambientale sul territorio e sulla comunità di riferimento,».

3.7

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "previsione di interventi correttivi" inserire le seguenti: "da parte dell'assessorato regionale o dell'ufficio comunale competenti, eventualmente avvalendosi di competenze tecnico-scientifiche qualificate,".

3.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «abbia avuto esito non congruo» aggiungere le seguenti: «sulla base di criteri tecnico-scientifici definiti nell'ambito della strategia nazionale, con il supporto delle competenti strutture regionali o degli uffici comunali preposti alle politiche culturali, eventualmente avvalendosi di professionalità qualificate».

3.9

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", avvalendosi di un consulente scientifico, dotato di comprovata esperienza nel settore di riferimento e di una laurea attinente ai beni culturali oggetto di valorizzazione, al fine di valutare la congruità e la qualità delle iniziative proposte."

3.0.1

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazione fiscale per la fruizione dei luoghi della cultura)

1. Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza, agevolando l'accesso ai luoghi della cultura, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'imposta linda è consentito detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti stipulati per l'ingresso a musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico che operi in ambito culturale.

2. Per le finalità di cui alla presente disposizione è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.2

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e forme di gestione)

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 112, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali, associazioni o altre istituzioni di carattere privato ai sensi delle disposizioni del codice civile per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle Regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con gli enti di Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. Il Ministero, le Regioni, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

b) all'articolo 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta, indiretta o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è attuata da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, ed è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali partner del partenariato speciale pubblico privato";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta o all'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma precedente, al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra forme di gestione indicate ai commi 2, 3 e 3-bis, è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti anche alla luce dei

principi di sussidiarietà orizzontale. La gestione in forma indiretta o mediante il ricorso alle forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma 3-bis è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario o del *partner* privato e l'equilibrio economico e finanziario della gestione";

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari o con i partner privati delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio o accordi di partenariato speciale pubblico-privato, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione e i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio o nell'accordo di partenariato speciale pubblico-privato sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene";

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nel caso in cui le attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, mediante concessione a terzi o l'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma 3-bis, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni»;

6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle attività di valorizzazione gestite mediante concessione a terzi o forme speciali di partenariato pubblico privato di cui al comma 3-bis può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri o negli avvisi pubblici di cui all'articolo 134, comma 2 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività";

c) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

"Art. 121

(Accordi con le fondazioni bancarie e con gli enti filantropici)

1. Il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, con i soggetti da essi partecipati, con gli enti filantropici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con le fondazione erogative che statutariamente persegua scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguitamento degli obiettivi dei protocolli di intesa".».

Art. 4

4.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.2

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.3

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "è subordinato ad autorizzazione" sono aggiunte le seguenti: "rilasciata secondo procedure semplificate e con modulistica standardizzata predisposta dal Ministero della cultura"».

4.4

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Sopprimere il comma 3.

4.5

[D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Sopprimere il comma 5.

Art. 5

5.1

[D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.

Art. 6

6.1

[D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) presenza, nel territorio del comune ovvero nell'ambito di una rete o di un sistema museale territoriale formalmente riconosciuto, di una struttura museale o culturale pubblica, dotata di un direttore avente i requisiti previsti dalla legge 22 luglio 2014, n. 110, e, per quanto riguarda gli archeologi, i requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 20 maggio 2019."

6.2

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire la lettera a) con la seguente: «presenza nel territorio del comune ovvero nell'ambito di una rete o di un sistema museale territoriale formalmente riconosciuto, di una struttura museale o culturale pubblica dotata di direzione scientifica affidata a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla legge 22 luglio 2014, n. 110».

1.3.2.1.4. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 156(pom.) del 10/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7[^] Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 156

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2026

Presidenza del Vice Presidente

PIRONDINI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,55

*AUDIZIONI DELLA DOTTORESSA STEFANIA CAMPISI, DI SUOR ANNA MONIA ALFIERI E,
INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR ALESSANDRO PRISCIANDARO,
ESPERTI, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 943, 294, 579, 979, 1064, 1394, 1664 E 1334
(INTRODUZIONE DELL'EDUCAZIONE SENTIMENTALE E AFFETTIVA NELLE SCUOLE)*

1.3.2.1.5. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 278(pom.) dell'11/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7[^] Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2026

278^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI SUGLI ATTI SENATO NN. 943 E CONNESSI

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha avviato ieri un ciclo di audizioni in relazione ai disegni di legge nn. 943 e connessi, recanti l'introduzione dell'educazione sentimentale e affettiva nelle scuole.

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque successivamente trasmesse.

Prende atto la Commissione.

SULLA PROPOSTA DI NOMINA N. 114.

Il PRESIDENTE informa che è stata assegnata, con scadenza il 2 marzo, la proposta di nomina n. 114, concernente la nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a Direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi dell'Unità Grande Pompei.

Comunica inoltre che tale atto sarà incardinato a partire dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1695) Deputato MOLLICONE e altri. - Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena», approvato dalla Camera dei deputati

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 3 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sull'Atto Senato n. 1695, assunto come testo base, e che, pertanto, non è possibile procedere alla votazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinvia.

(1761) MARTI. - Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana riconosciute in tutto il mondo

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Paganella, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce sul disegno di legge in titolo, a partire dall'articolo 1, che, rubricato "Riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale simbolo italiano", valorizza lo *scooter* alla luce di una duplice prospettiva: quale diretta manifestazione della storia, della cultura e dell'arte italiana e come simbolo dell'ingegneria, della creatività e della bellezza del Paese.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 2, che introduce modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nello specifico, all'articolo 11, comma 1, viene introdotta la lettera *g-bis*, che riconosce il particolare interesse storico e collezionistico della Vespa Piaggio a quattro tempi, in ragione del suo rilievo industriale, sportivo, estetico e di costume; all'articolo 65, viene inserito un nuovo comma dopo il comma 4, con cui si escludono provvedimenti autorizzativi per l'uscita definitiva dal territorio nazionale del medesimo ciclomotore; all'articolo 67, comma 2, viene introdotta una novella al fine di escludere provvedimenti autorizzatori anche nel caso di uscita temporanea del mezzo.

Evidenzia poi che il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 3, modifiche all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite inserimento dei commi 2-*bis* e 2-*ter*: posto il notevole impatto industriale, sportivo, estetico e di costume, il comma 2-*bis* estende ai ciclomotori in esame la qualifica di veicoli di interesse nazionale; il comma 2-*ter* dispone che i veicoli dotati della qualifica suddetta non siano soggetti alle limitazioni, laddove previste, alla circolazione nelle strade urbane derivanti dalla emissione di inquinamenti atmosferici.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 4, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Dichiara poi aperta la discussione generale.

Il senatore PIRONDINI (M5S) chiede lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, accogliendo la suddetta richiesta, propone di fissare alle ore 12 di martedì 17 febbraio il termine per far pervenire eventuali proposte di audizione in ragione di due per Gruppo. Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

(1592) Deputato Paolo Emilio RUSSO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE) riferisce sul disegno di legge in titolo, premettendo che esso è composto di un unico articolo suddiviso in otto commi.

Passa, quindi, a dar conto dei commi, a partire dal comma 1, ai sensi del quale la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dell'esercizio della loro professione è celebrata il 3 maggio di ogni anno.

Fatto cenno alla disposizione di cui comma 2, che prevede che il suddetto evento non determini gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, pone in evidenza il comma 3, che favorisce la realizzazione di iniziative specifiche (quali convegni, ceremonie e incontri pubblici) volte a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo dell'informazione. Tali attività, promosse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, prevedono collaborazioni anche con le associazioni o gli organismi del settore.

Di tali eventi è data comunicazione all'ordine dei giornalisti, alle associazioni sindacali di categoria e ai singoli professionisti e professioniste che operano in contesti particolarmente difficili e pericolosi.

Il comma 3 contempla, altresì, intese tra il Ministero della cultura e la Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzate a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, soprattutto mediante i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.

Fa indi menzione del comma 4, che stabilisce la pubblicazione dell'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della propria professione sui siti *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e dell'Ordine dei giornalisti.

Al fine di coinvolgere le università, le scuole di giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e

grado, il comma 5 dispone che tali soggetti, nell'ambito dell'autonomia di cui sono dotati, possono favorire l'implementazione di iniziative didattiche in memoria dei giornalisti uccisi a causa dell'esercizio della loro professione, suggerendo di dedicare singole lezioni all'approfondimento dell'attività giornalistica e dell'articolo 21 della Costituzione.

Il contrasto al linguaggio d'odio, alle minacce contro le giornaliste e alle azioni di *body shaming* - prosegue il relatore - può essere promosso, ai sensi del comma 6, attraverso specifiche campagne istituzionali per ribadire che le violenze *online* e gli attacchi sono orientati a svigorire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia nei confronti della stampa.

Riferisce poi sul comma 7, che, in ottemperanza alle disposizioni previste dal contratto di servizio, prevede che la società concessionaria del servizio radiofonico, televisivo e multimediale possa dedicare spazio alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione.

Accenna, infine, al comma 8, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice RANDO (PD-IDP) chiede lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, in considerazione dell'opportunità di svolgere approfondimenti, anche alla luce della circostanza che è già prevista, per il 2 novembre di ogni anno, la Giornata mondiale indetta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) per mettere fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti.

La senatrice Barbara FLORIDIA (M5S) si associa alla suddetta richiesta e chiede alla Presidenza di verificare se presso l'altro ramo del Parlamento sia stato svolto un analogo ciclo di audizioni e, in caso affermativo, di poter mettere a disposizione della Commissione la documentazione allora acquisita.

Il PRESIDENTE, dopo aver replicato alla senatrice Floridia e in accoglimento della proposta di svolgere un ciclo di audizioni, propone di fissare alle ore 12 di giovedì 19 febbraio il termine per far pervenire eventuali proposte di soggetti da audire.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

(1674) Deputato BERRUTO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

La relatrice D'ELIA (PD-IDP) riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando che esso è stato approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità.

Si sofferma, quindi, sul comma 1 dell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge in esame. Il comma 1, tramite novelle all'articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994, dispone che, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mediante specifiche convenzioni, il comune o la provincia mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario dedicato alle attività scolastiche e alle attività extracurricolari previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), nonché nell'arco temporale che va dalla fine all'inizio dell'anno scolastico.

Dà poi conto del comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge, che novella gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 2021, n. 38. Nello specifico, il comma 2 precisa che, al fine di promuovere la realizzazione di progetti di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell'impianto sportivo scolastico, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono proporre all'ente locale proprietario dell'impianto iniziative progettuali destinate allo scopo suddetto.

Laddove sia riscontrato l'interesse pubblico del progetto - sottolinea la relatrice - l'ente locale perfeziona una convenzione con l'associazione o la società sportiva, al fine di contemplare lo sfruttamento gratuito dell'impianto per una durata proporzionale al valore dell'intervento.

Inoltre, si precisa che dalla realizzazione di tali convenzioni non devono sorgere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alla prima delle modifiche dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 38 del 2021, chiarisce che

essa è volta a precisare che è possibile, da parte delle associazioni e società sportive, utilizzare palestre, aree di gioco o impianti sportivi scolastici anche al fine di svolgere allenamenti o gare ufficiali.

Conclude facendo riferimento all'ulteriore novella al citato articolo 6, ai sensi della quale, al momento dell'approvazione o dell'aggiornamento del PTOF, i consigli di istituto o di circolo provvedono a comunicare all'ente locale proprietario le attività didattiche e sportive della scuola per le quali non è possibile l'utilizzo, anche parziale, di palestre, aree di gioco o impianti scolastici sportivi.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice Barbara FLORIDIA (M5S) dichiara di aggiungere la propria firma e quella dei senatori Pirondini e Aloisio al provvedimento in titolo.

Anche la senatrice SBROLLINI (IV-C-RE) aggiunge la firma al disegno di legge in esame.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

